



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 del 13/12/2010

Oggetto :

VENDITE DI FINE STAGIONE. DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI SVOLGIMENTO ANNO 2011.

L'anno **duemiladieci**, addì **tedici**, del mese di **dicembre**, alle ore **18** e minuti **15**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 AGOSTO 2000 N.267, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MARENCO Gianfranco	Sindaco	X	
PANERO Carlo Antonio	Vice Sindaco	X	
TESTA Giulio	Assessore	X	
GALLIANO Francesca	Assessore	X	
SABBATINI Bruno	Assessore		X
BARRA Paola Alessandra	Assessore	X	
GIOLITTI Pierluigi	Assessore	X	
	Totale	6	1

Ai sensi dell'art.97, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **Giusto SCARPELLO**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARENCO Gianfranco** nella sua qualità di **Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTA la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come modificata dalla Legge Regionale 18 ottobre 2004, n. 27, in materia di vendite di fine stagione e promozionali;

VISTA la Legge Regionale 18 ottobre 2004 n°27

Rilevato che, ai sensi delle sopra citate Leggi Regionali, le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre, e che nell'ambito di tali periodi i Comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

DATO ATTO che, per la definizione del calendario annuale delle vendite i comuni devono raccordarsi con i comuni confinanti;

Evidenziato inoltre che – come disposto dall'art. 14 bis della Legge Regionale 27/2004 – nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;

Ritenuto di fissare la durata delle vendite di fine stagione – per l'anno 2011 – nei periodi dal 6 gennaio per otto settimane consecutive e dal 5 luglio per otto settimane consecutive;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributario/Amministrativo/Produttivo del Comune ai sensi dell'art.49 D.Lgs.267/2000;

CON votazione unanime, favorevole, palesemente espressa,

DELIBERA

1. **Di** fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione per l'anno 2011, da giovedì 6 gennaio per otto settimane consecutive e da martedì 5 luglio per otto settimane consecutive, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come modificato dalla Legge Regionale 18 ottobre 2004, n. 27;
2. **Di** rendere atto che gli esercenti, prima di iniziare la vendita di fine stagione, dovranno comunicare al Comune:

- a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- c) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
- d) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

I N D I

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere alla definizione dei periodi di saldo di cui sopra,

CON votazione unanime, favorevole, palesemente espressa,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
(MARENGO Gianfranco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giusto SCARPELLO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____

e contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari tramite posta elettronica.

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giusto SCARPELLO)

Verzuolo, li _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data _____ ai sensi art. 134 - comma 3 del D.LGS 267/2000.

Verzuolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giusto SCARPELLO)